



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami di settantacinque allievi al I corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura per il riesame della prova scritta di candidati che hanno partecipato alla procedura concorsuale per l'Area "archivisti e bibliotecari".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", e, in particolare, l'articolo 9, concernente le Commissioni esaminatrici;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 3, stabilisce che le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano, tra gli altri, al seguente principio: "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali";

VISTO, inoltre, l'articolo 35-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, al comma 1, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono, tra l'altro, "fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001" e, in particolare, l'articolo 23, comma 1, secondo cui "Per quanto non previsto nel regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 per le parti non incompatibili";

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 1 l del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro per la pubblica amministrazione

quale la denominazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione è stata modificata in Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito «SNA»);

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 24, comma 5 e seguenti, ai sensi del quale «Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonché per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso»;

VISTO l'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ai sensi del quale «la commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente»;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

VISTO il decreto del Presidente della SNA del 15 novembre 2021, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale - «Concorsi ed esami», n. 97 del 7 dicembre 2021;

VISTO l'articolo 5 del bando di concorso pubblico secondo cui la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 24, comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e può essere articolata in sottocommissioni ai sensi dell'articolo 10, comma 6 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;

VISTO altresì l'art. 8, punto 5, del bando di concorso, ai sensi del quale la commissione esaminatrice deve procedere alla valutazione delle prove scritte secondo procedure che, tra l'altro, «garantiscono principi di anonimato nella correzione delle prove»;



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTA la nota della Fondazione Scuola Beni Attività Culturali prot. 1855 dell'8 maggio 2023, con la quale è stata trasmessa l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1758 pubblicata in data 5 maggio 2023, concernente il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto da un candidato che ha partecipato alla procedura concorsuale per l'Area A "Archivi e Biblioteche" e con la quale, in riforma dell'ordinanza di primo grado, è stata disposta "la rivalutazione della prova dell'appellante ad opera di una commissione in diversa composizione rispetto alle precedenti e con modalità organizzative tali da garantire il principio di anonimato";

VISTO il ricorso per motivi aggiunti al TAR Lazio (r.g. n. 16158/2022) proposto da altro candidato che ha partecipato alla procedura concorsuale per l'Area A "Archivi e Biblioteche", con il quale è stata contestata, tra l'altro, la violazione del principio dell'anonimato nella correzione dell'elaborato ad opera della sottocommissione convocata nella seduta straordinaria del 2 febbraio 2023 in esecuzione dell'ordinanza n. 530/2023, che aveva disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare "nei sensi di cui in motivazione" e, per l'effetto, sospeso "l'efficacia del provvedimento impugnato, ai fini del riesame";

RITENUTO opportuno procedere ad una rivalutazione della prova scritta anche con riguardo al candidato ricorrente (r.g.n. 16158/2022), garantendo l'anonimato nella correzione della prova;

RITENUTO pertanto di dover nominare il presidente e i componenti della commissione esaminatrice per l'Area "Archivi e Biblioteche", ai fini della rivalutazione delle prove dei candidati per i quali non sia stato rispettato il principio dell'anonimato nella correzione delle prove ad opera di una commissione in diversa composizione rispetto alla precedente e con modalità organizzative tali da garantire il principio di anonimato;

VISTI i *curricula vitae* del soggetto designato quale Presidente e dei componenti effettivi;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina dei componenti della commissione esaminatrice)

1. La nomina della commissione esaminatrice in diversa composizione rispetto alla precedente e con modalità organizzative tali da garantire il principio di anonimato, ai fini della rivalutazione della prova scritta dei candidati che hanno partecipato al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nell'Area "archivi e biblioteche", così composta:

Presidente: Paola Passarelli

Componenti:

1. Federico Valacchi;
2. Paola Castellucci;
3. Alessandro Massimo Voglino;
4. Angela Mary Tomkinson (esperto in lingua inglese).

Segretario: Falvia Masseti



Il Ministro della cultura
di concerto con
Il Ministro per la pubblica amministrazione

Articolo 2
(Compensi)

1. Ai componenti effettivi della commissione esaminatrice sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020. Il relativo onere graverà sul bilancio della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO
DELLA CULTURA

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE